



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

via Santa Colomba, 133 – Palazzo CONI
82100 Benevento

Tel. 0824 62043 – Fax. 0824 364875

Sito: campania.lnd.it

E-mail: del.benevento@lnd.it



Stagione Sportiva 2020/2021 Comunicato Ufficiale n. 15 del 22 Ottobre 2020

COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Allegato al Comunicato Ufficiale n. 35 del 22/10/2020 del C.R. Campania, del quale costituiscono parte integrante, sono stati pubblicati i seguenti **documenti** della L.N.D.:

- Circolare n. 27 del 21 ottobre 2020 – **ulteriori chiarimenti in tema di IRAP e di versamenti degli acconti** – Circolare n. 27/E dell’Agenzia delle Entrate del 19 ottobre 2020;
- Circolare n. 28 del 22 ottobre 2020 – **credito d’imposta a favore di enti non commerciali (Associazioni Sportive Dilettantistiche) per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo ex art. 28 del D.L. n. 34/2020 - Risoluzione n. 68/E del 20 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate;**
- Circolare n. 29 del 22 ottobre 2020 – **protocollo d’Intesa AIC/LND Dipartimento Interregionale e Dipartimento Calcio Femminile;**
- **Comunicato Ufficiale n. 123 del 22 ottobre 2020 – [copertura assicurativa per la tutela penale a favore delle ASD e dei rispettivi dirigenti, medici sociali, allenatori, calciatori e calciatrici.](#)**

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA

DPCM DEL 18 OTTOBRE 2020 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DELLE GARE ORGANIZZATE DALLA L.N.D.

SI GIUCANO I CAMPIONATI REGIONALI: DALL’ECCELLENZA FINO ALLA SECONDA CATEGORIA (PER QUEST’ULTIMA RIAPERTI I TERMINI PER LE ISCRIZIONI E LE DOMANDE DI AMMISSIONE / RIAMMISSIONE, FINO AL 29 OTTOBRE 2020), DAL CALCIO A CINQUE SERIE C1 AL CALCIO A CINQUE SERIE D, INCLUSO IL CALCIO A CINQUE FEMMINILE, L’ECCELLENZA FEMMINILE (CON PROROGA DELLE ISCRIZIONI AL 29 OTTOBRE 2020). SOSPESSE LE ATTIVITÀ AMATORIALI

Per gli sport dilettantistici e giovanili, il **DPCM del 18 ottobre 2020**, che integra il documento del 13 ottobre 2020, **prevede all’articolo 1, quanto di seguito indicato:**

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

... omissis ...

“d) dall’articolo 1, comma 6:

1) La lettera e) è sostituita dalla seguente: e) **sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con**

adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;"

2) la lettera g) è sostituita dalla seguente "g) **lo svolgimento degli sport di contatto**, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è **consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e)**. **L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale; ... omissis ...**

Per le motivazioni innanzi indicate, contenute nel DPCM del 18 ottobre 2020, restano valide le disposizioni indicate alla pagina 474 del Comunicato Ufficiale n. 31 del 15 ottobre 2020, ovvero viene consentita la presenza del pubblico negli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra (per i quali non è stato disposto il divieto di svolgimento o la sospensione) – riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – con una percentuale massima di riempimento del **15% rispetto alla capienza totale** (come certificato dalla Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli) e comunque non oltre il **numero massimo di 1000 spettatori** per manifestazioni sportive all'aperto e di **200 spettatori** per manifestazioni sportive in luoghi chiusi.

La presenza del pubblico è ovviamente subordinata al rispetto di tutte le misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19. Restano quindi obbligatori i requisiti previsti in ordine alla prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.

Le sessioni di **allenamento** degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

Si raccomanda alle società affiliate di osservare e rispettare in modo scrupoloso le citate disposizioni.

In allegato Comunicato Ufficiale n. 32 del 19/10/20 del C.R. Campania, del quale costituisce parte integrante, è stato pubblicato il DPCM del 18 ottobre 2020.

CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA 2020/2021 - PROROGA AL 29 OTTOBRE 2020 DEL TERMINE DI SCADENZA PER LE ISCRIZIONI E LE DOMANDE DI AMMISSIONE

Alla luce del nuovo DPCM del 18 ottobre 2020, pubblicato in allegato al C.U. n. 32 del C.R., Campania, preso atto della sospensione delle attività Provinciali, il C.R. Campania ha determinato che **le iscrizioni e le domande di ammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria siano prorogate fino al 29 ottobre 2020.**

CORSO DI FORMAZIONE IN "MANAGEMENT DELLO SPORT"

Il Comitato Regionale Campania F.I.G.C. – L.N.D., in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport della Campania, organizza un Corso per i Dirigenti Sportivi, tesserati FIGC. Il Corso consente di acquisire le conoscenze per la gestione di una ASD/SSD Sportiva Dilettantistica e la gestione di un impianto sportivo e di perfezionare, attraverso analisi mirate, i principi organizzativi e gestionali, con approfondimento delle norme amministrative, fiscali e legali attuabili nella realtà sportiva italiana.

Il Corso avrà inizio giovedì 29 ottobre 2020 e si concluderà giovedì 26 novembre 2010 e sarà suddiviso in otto giornate e con lo svolgimento di 24 ore di formazione.

Le **domande di iscrizione al Corso** dovranno essere inviate via e-mail all'indirizzo segreteria.campania@Ind.it e pervenire al C.R. Campania **entro le ore 12.00 di lunedì 26 ottobre 2020.**

Saranno ammessi i primi 50 candidati che avranno inoltrato in modo corretto la domanda di iscrizione al Corso.

Il Corso, nel rispetto di quanto previsto dal DPCM dell'8 marzo 2020, si effettuerà sulla piattaforma digitale *Cisco Webex Meetings*.

I candidati ammessi al Corso che supereranno il 20% delle ore di assenza, saranno esclusi dagli esami di valutazione.

In allegato Comunicato Ufficiale 31 del 15 ottobre 2020 del C.R. Campania del quale costituisce parte integrante, sono state pubblicate la **locandina di presentazione del Corso** e la **domanda di iscrizione al Corso di formazione in Management dello Sport**.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI DEI RECLAMI AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. A decorrere dall'attività agonistica della scorsa stagione sportiva, i **dispositivi delle decisioni in ordine ai reclami** adottati dal Giudice Sportivo Territoriale, dal Tribunale Federale Territoriale e dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale sono stati pubblicati su appositi distinti Comunicati Ufficiali (n. X/GST, n. X/TFT e n. X/CSAT) nel medesimo giorno dell'udienza. Le motivazioni saranno pubblicate entro dieci giorni dall'adozione del dispositivo, ordinariamente comunque il venerdì di ogni settimana. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione. Essi saranno diffusi **in forma telematica**, con numerazione progressiva.

ESECUZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI IN AMBITO INTERNAZIONALE

Con nota a firma del Segretario Generale della F.I.G.C., Marco Brunelli, si rappresenta che, come regola generale ribadita anche dalla F.I.F.A., le sanzioni disciplinari imposte in un altro paese, qualora non fossero interamente scontate, all'atto del trasferimento internazionale, devono essere scontate nella nuova Federazione di appartenenza del calciatore e, per quanto possibile, nella competizione "equivalente" a quella per la quale sono state irrogate. Resta inteso che, qualora non sia oggettivamente possibile individuare la competizione "equivalente" (ad esempio, in assenza di competizioni analoghe nelle due Federazioni o di chiara indicazione, da parte della Federazione di provenienza del calciatore del tipo di competizione dove è stata irrogata la squalifica), nel rispetto del generale principio di afflittività delle sanzioni, la squalifica deve essere scontata nella prima gara ufficiale utile.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER TUTTE LE SOCIETÀ

Per agevolare le comunicazioni *da e per* il Comitato, inoltre, di seguito si indicano le caselle di posta elettronica alle quali potranno essere inoltrate le comunicazioni indirizzate al C.R. Campania, con riferimento ai diversi settori di attività:

COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI

presidente.campania@Ind.it

segreteria.campania@Ind.it

REGISTRO C.O.N.I.

registroconi.campania@Ind.it

ATTIVITÀ AGONISTICA ED AMATORIALE

variazionigare.campania@Ind.it

calciofemminile.campania@Ind.it

calcioa5.campania@Ind.it

tornei.campania@Ind.it

UFFICIO TESSERAMENTI

tesseramento.campania@Ind.it

CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE

amministrazione.campania@Ind.it

ATTIVITÀ GIOVANILE

sgr.campania@Ind.it

UFFICIO STAMPA

stampa.campania@Ind.it

CAMPI SPORTIVI

camposportivi.campania@Ind.it

ORGANI GIUSTIZIA SPORTIVA

fft.campania@Ind.it (per il Tribunale Federale Territoriale)

MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE GARE ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLA SECONDA RINUNCIA

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'**art. 53 delle N.O.I.F.**, nella sua **nuova formulazione**:

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.
2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.
3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
4. Abrogato
5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, **LA SOCIETÀ CHE RINUNCIA PER LA SECONDA VOLTA A DISPUTARE GARE È ESCLUSA DAL CAMPIONATO O DALLA MANIFESTAZIONE UFFICIALE.**
- 5 bis. **LE SOCIETÀ DILETTANTISTICHE CHE, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, NON DISPUTINO DUE GARE, ai sensi del regolamento della LND, SONO ESCLUSE DAL CAMPIONATO STESSO.**
6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.
7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.
8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.
9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.
10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

SEGRETERIA

INDIRIZZO E-MAIL

Si ricorda che l'unico indirizzo e-mail in uso dalla Delegazione Provinciale è il seguente:
del.benevento@Ind.it

RITIRO CARTELLINI

Presso la segreteria della Delegazione Provinciale possono essere ritirati i cartellini delle seguenti società: **ALBA SANNIO, CAUDIUM ROTONDI, DURAZZANO, GOLDEN DRAGON, JUVENTINA CIRCELLO, AURELIO MASSIMO PACILIO, SPORTING SAN GIOVANNI, VIRTUS GOTI 97.**

Dei seguenti tecnici: **CASTIELLO GIANCARLO, FERRARO LUIGI, GRAVINA FRANCESCO, NIRO TOMMASO, FASANO GARTANO, ROMANO EUGENIO, VOLPE LORENZO, GUARNIERI FILIPPO, CIELO LUCIO, SGRO EMILIANO, DEL PRETE ALESSANDRO, SIMEONE LUIGI, PALLADINO GABRIELE, TESTA GIUSEPPE, GUARNIERI VINCENZO.**

MODALITÀ PER EFFETTUARE I VERSAMENTI

BONIFICO TRAMITE CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE

Coordinate Iban: IT 48 Q 02008 03447000400242945

Conto intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE CAMPANIA

Causale: matricola + nome Società + ricarica iscrizioni o tesseramenti.

Scegliendo questa modalità di pagamento, il bonifico va effettuato prima di inserire la ricarica online, in quanto la copia del bonifico deve essere acquisita tramite scanner (cliccando AGGIUNGI DOCUMENTO ALLEGATO) e caricata online (non inviata per posta elettronica).

Scegliendo la modalità di pagamento con bonifico, la procedura online prevede l'inserimento dei codici ABI, CAB della banca ordinante e il CRO (Codice Riferimento Operazione) ovvero il codice TNR (Transaction Reference Number).

ATTENZIONE: questa modalità di pagamento non è immediata e necessita di approvazione da parte del C.R. CAMPANIA (mediamente 2/3 giorni lavorativi). In nessun caso verranno approvate dal C.R. CAMPANIA ricariche effettuate tramite bonifico bancario o postale prima che sia verificato l'avvenuto accredito sul conto corrente del C.R. CAMPANIA. Sconsigliamo di utilizzare questa modalità di pagamento in prossimità del termine per l'iscrizione ai Campionati e in caso di necessità per tesseramenti urgenti.

Pubblicato in Benevento, affisso all'albo della Delegazione Provinciale ed inserito sul *Sito Internet* il 22 Ottobre 2020.

Il Segretario
Antonio Maddalena

Il Delegato
Vincenzo Iacoviello